



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

\* \* \*

# Parere n. 3356 del 24 aprile 2020

Progetto	ID_VIP: 4037  Progetto di installazione di nuove caldaie per la generazione semplice di calore alimentate a gas naturale presso la centrale di teleriscaldamento Lamarmora (BS) – Prescrizioni A.7) e A.8) del Decreto VIA/AIA n. 142 del 14/05/2014
	Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente	A2A Calore & Servizi S.r.l.

ID Utente: 7346

ID Documento: CTVA-7346\_2020-0141

Data stesura: 12/05/2020

# La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (di seguito DVA) prot. DVA.U.0009768 del 26/04/2018, acquisita a protocollo n. CTVA.I.0001650 del 26/04/2018, con la quale la DVA ha tramesso la documentazione tecnica relativa all'ottemperanza delle prescrizioni A7) e A8) del Decreto VIA/AIA n. 142 del 14/05/2014 per relativo al "Progetto di installazione di nuove caldaie per la generazione semplice di calore alimentate a gas naturale presso la centrale di teleriscaldamento "Lamarmora (BS)" inviata dalla società proponente A2A Calore & Servizi S.r.l..

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art.12, comma 2.

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di compatibilità ambientale integrato VIA/AIA n. 142 del 14/05/2014.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del quadro prescrittivo del sopracitato decreto di compatibilità ambientale sono comprese le seguenti prescrizioni da ottemperare "allo scadere della seconda stagione termica di funzionamento a regime dei nuovi 3 gruppi":

- A.7) "Oltre quanto previsto dalla prescrizione 1 di cui al presente Allegato, il Proponente dovrà presentare al MATTM, per la relativa verifica di ottemperanza, un progetto finalizzato alla ulteriore riduzione delle concentrazioni di NOx derivanti dai tre nuovi gruppi alimentati a gas naturale, entro il valore limite obiettivo di 50 mg/Nmc calcolati come media oraria";
- A.8) "Il Proponente dovrà inoltre presentare al MATTM, per la relativa verifica di ottemperanza, un progetto finalizzato alla riduzione delle concentrazioni di NOx derivanti dal gruppo TGR3, entro il valore limite obiettivo di 100 mg/Nmc calcolati come media delle ore di funzionamento nella stagione termica di riferimento con O2 al 6%. Tale limite dovrà essere rispettato nella terza stagione termica".

**VISTO e CONSIDERATO** il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia espresso con nota 2018.1.44.18, acquisita a prot. DVA I.0012064 del 24/05/2018, con la quale l'Agenzia ha espresso le proprie valutazioni in merito alla relazione tecnica di ottemperanza alle prescrizioni A7) e A8) del Decreto VIA/AIA n. 142 del 14.05.2014.

**CONSIDERATO** che, in merito alla prescrizione **A7**), ARPA Lombardia ha ritenuto che "In considerazione:

- dei livelli emissivi di NOx raggiunti grazie all'installazione di bruciatori a bassa emissione), in linea coi valori attesi dall'attuale tecnologia e coi valori della normativa regionale (già restrittiva rispetto a quella nazionale)
- dello scopo di "integrazione" con cui sono state installate le 3 caldaie a metano, confermato dal numero di ore di esercizio nella stagione termica, inferiore a 1500 ore valore indicato nella tab 25 delle BATC sui grandi impianti di combustione ai fini della applicazione della relativa BAT AEL) si ritengono condivisibili le ragioni addotte dal Gestore sulla non opportunità di non installare un sistema di abbattimento SNCR/SCR a valle dell'emissione per l'abbattimento degli NOx, sole tecnologie disponibili per il raggiungimento del valore di 50 mg/Nm³

Pertanto, su questa prescrizione, si ritiene lo studio di fattibilità fornito esaustivo e condivisibile nei contenuti"

**CONSIDERATO** che, in merito alla prescrizione A8), ARPA Lombardia ha ritenuto che "Le azioni di intervento proposte dal Gestore sul catalizzatore esistente di

- sostituzione letto esistente
- integrazione con uno aggiuntivo

sono condivisibili.

Appaiono tuttavia esposte in modo non del tutto coerente con i valori emissivi attuali raggiunti. I dati forniti sul "deacticvation rate" non appaiono direttamente correlati alle concentrazioni misurate di NOx che nel 2017 sono risultate in linea con il 2016 (come media annuale); tenendo conto della degradazione del catalizzatore si ritiene di difficile comprensione l'affermazione "è ragionevole prevedere che l'impianto sarà in grado di rispettare il limite di 100 mg/Nm3 nella prossima stagione termica (Ottobre 2018 – Aprile 2019), senza ulteriori implementazioni impiantistiche." La successiva affermazione "si ritiene necessario per le stagioni successive (a partire da Ottobre 2019) provvedere all'installazione di un nuovo strato di catalizzatore (o alla sostituzione degli esistenti) al fine di poter rispettare il limite alle emissioni pari a 100 mg/Nm3 dry 6%O2 (DM 142/2014) sia pari a 80 mg/Nm3 dry 6%O2 (DGR della Regione Lombardia No. IX/3934 del 6 Agosto 2012)" seppur condivisibile come metodo di lavoro non appare supportato da dati di

efficienza di abbattimento dell'aggiunta di un nuovo strato di materiale catalitico. Si ritiene necessaria quindi già per la prossima stagione termica la sostituzione e/o aggiunta del materiale catalitico, non si è però in grado di prevedere il rispetto del valore limite con i dati forniti in relazione; l'aggiunta di un nuovo strato parrebbe essere necessaria al raggiungimento del valore limite di 80 in vigore dal 31/12/2019".

**CONSIDERATO** che nella documentazione trasmessa il Proponente ha fornito il seguente prospetto di funzionamento delle 3 caldaie che costituiscono le nuove unità semplici di calore ciascuna di potenza nominale pari a 85 MWt.

	Anno				
	2016	1	2017		
Caldaia	Ore di Funzionamento Giorni F		Ore di Funzionamento	Giorni <sup>(2)</sup>	
Caldaia CS101	699	29	690	28	
Caldaia CS201	445	18	553	23	
Caldaia CS301	0 (3)	0 <sup>(3)</sup>	730	30	

**CONSIDERATO** che, relativamente al gruppo di cogenerazione policombustibile TGR3, il Proponente ha dichiarato che lo stesso "opera nello scenario attuale secondo le seguenti specifiche tecniche:

- Capacità produttiva elettrica nominale: 75 MWe;
- Recupero al teleriscaldamento in cogenerazione: 110 MWt.

I periodi di funzionamento del gruppo TGR3 nel corso degli ultimi due anni sono stati pari a:

- 3554 ore (149 giorni) nel 2016;
- 3384 ore (141 giorni) nel 2017".

**CONSIDERATO** che il termine per l'ottemperanza alla prescrizione **A7**), visto il periodo di inizio attività della centrale Lamarmora nel nuovo assetto, coincide con il mese di Aprile 2018.

**CONSIDERATO** che, relativamente alla prescrizione A7), il documento tecnico presentato dal proponente è strutturato come segue:

- descrizione dello scenario emissivo attuale dei tre nuovi gruppi;
- indicazioni delle BAT vigenti per i grandi impianti di combustione relativamente alle emissioni di NOx dalla combustione di gas naturale da caldaie;
- analisi di fattibilità dei possibili interventi progettuali da mettere in atto per ridurre le emissioni di NOx;
- considerazioni finali in merito all'applicabilità degli interventi necessari.

**CONSIDERATO** che, con riferimento ai dati rilevati dai sistemi SME (Sistema di Monitoraggio in Continuo) presenti su ciascuna caldaia e che monitorano in continuo NOx e CO, per ciascuna caldaia nel corso del 2016 e del 2017 il Proponente ha riportato, con riferimento ai valori di media oraria di NOx rilevati:

• le medie annuali (effettuate sulle ore di funzionamento totali);

• i valori massimi e minimi delle medie giornaliere (effettuate sulle ore di funzionamento dei singoli giorni).

Le medie sono riferite alle ore di normale funzionamento delle caldaie nei due anni presi in esame.

Caldaia	Media Annuale <sup>(1)</sup> di NOx (mg/Nm³)			
Caluala	2016	2017		
Caldaia CS101	70.4	65.9		
Caldaia CS201	69.2	66.5		
Caldaia CS301	- <sup>(2)</sup>	70.3		

Medie Annuali delle Emissioni di NOx dalle Caldaie

	Media Giornaliera <sup>(1)</sup> di NOx (mg/Nm³)						
Caldaia	20	16	2017				
	Min	Max	Min	Max			
Caldaia CS101	59.8	77.2	59.2	71.3			
Caldaia CS201	57.6	75.9	62.1	74.1			
Caldaia CS301	- <sup>(2)</sup>	- <sup>(2)</sup>	62.1	73.7			

Medie Giornaliere delle Emissioni di NOx dalle Caldaie

**CONSIDERATO** che il Proponente riporta che "durante i primi 2 anni di esercizio delle caldaie di nuova installazione, sono state eseguite prove di funzionamento con valori emissivi di NOx prossimi a valori auspicabili dalla prescrizione A.7. Tali assetti di funzionamento sono risultati instabili e non ripetibili in un funzionamento industriale" riportando le concentrazioni medie giornaliere nei relativi giorni di funzionamento per le tre caldaie misurate dallo SME durante l'anno 2016 e 2017, calcolate, a partire dai valori medi orari misurati, escludendo i giorni per i quali le ore di normale funzionamento delle caldaie sono risultati inferiore al 75% (6 ore/giorno).

**CONSIDERATO** che i dati riportati dal Proponente mostrano che per le emissioni di NOx delle 3 caldaie nei periodi considerati:

- per quanto riguarda le medie annue i valori sono compresi tra 65.9 e 70.4 mg/Nm3;
- per quanto riguarda le medie giornaliere i valori variano:
  - o da un minimo di 57.6 mg/Nm3 a un massimo di 77.2 mg/Nm3 nel 2016,
  - o da un minimo di 59.2 mg/Nm3 a un massimo di 74.1 mg/Nm3 nel 2017,

**CONSIDERATO** che il Proponente ha riportato i limiti imposti dalle BAT con particolare riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 del 31 Luglio 2017 con la quale la Commissione Europea ha adottato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e Consiglio specificando:

• "che i valori delle medie annue calcolati per le caldaie delle Centrale Lamarmora sono stati cautelativamente confrontati con i miti fissati dalle BAT sebbene questi non siano applicabili ad impianti in funzione per meno di 1.500 ore all'anno. [...] Sono invece correttamente applicabili i limiti sui valori medi giornalieri in quanto le caldaie risultano in funzione (a regime nel corso del 2017) per più di 500 ore all'anno";

- "Confrontando i valori limite fissati dalle BAT con quelli riportati al precedente Paragrafo 3.2 relativamente ai monitoraggi effettuati sui fumi di scarico (Tabella 3.1 e Tabella 3.2) allo stato attuale per le caldaie della Centrale Lamarmora risulta:
  - o le medie giornaliere per tutte le caldaie e per entrambi gli anni considerati risultano sempre minori del limite inferiore fissato dalla Direttiva BAT;
  - o pur non raggiungendo il valore di 50 mg/Nm3 (che si evidenzia essere il limite inferiore delle BAT) rispettano comunque le indicazioni della Direttiva Europea sulle medie annue di emissioni di NOx".

**CONSIDERATO** che, relativamente all'analisi di fattibilità di ulteriori riduzioni delle emissioni, il Proponente riporta che:

- "l'andamento delle emissioni non è costante, bensì oscilla in funzione di diversi parametri, fra i quali il carico di funzionamento. Tali livelli emissivi registrati, conformi alle migliori tecnologie come sopra esposto, vengono raggiunti grazie alla tipologia di bruciatori installati (del tipo a bassissima emissione) e grazie alla corretta regolazione della combustione";
- "Si è però osservato che tale assetto impiantistico comporta l'insorgenza di fenomeni di "turbolenza" all'interno del percorso fumi, per cui sono tuttora in corso analisi fluidodinamiche per migliorare la dinamica del processo. Per queste ragioni l'attuale configurazione impiantistica consente il rispetto degli attuali limiti di 80 mg/Nm3 di NOx ma non consente di ipotizzare livelli emissivi inferiori (con ulteriori ripercussioni sulla stabilità fluidodinamica)".
- "A2A ha in ogni caso svolto ulteriori analisi in merito alle possibili soluzioni progettuali integrative da mettere in atto al fine di ridurre le emissioni di NOx al di sotto dei 50 mg/Nm3 ad esempio mediante sistemi di abbattimento catalitico degli ossidi di azoto (SCR)".
- "Dalle analisi condotte è però risultato che i sistemi di abbattimento catalitici non trovano applicabilità" per le seguenti ragioni:
  - o "le caldaie siano chiamate ad operare in regime così detto di daily cyclin:,per poter garantire tale flessibilità, le caldaie sono state specificamente progettate e realizzate per funzionare a basse temperature";
  - "Il funzionamento di un catalizzatore SCR richiede invece elevati intervalli di tempo, in fase di avviamento, per consentire al materiale catalitico di raggiungere le temperature minime di esercizio. La flessibilità di esercizio delle caldaie risulterebbe limitata dai tempi di preriscaldo richiesti per il catalizzatore SCR con conseguente necessità di dover mantenere in servizio le caldaie per un numero maggiore di ore anche quando non sarebbe necessario, con conseguenti emissioni aggiuntive";
  - "Inoltre le verifiche condotte sui catalizzatori di potenziale installazione hanno evidenziato temperature operative non inferiori ai 200°C, mentre nel corso del funzionamento delle caldaie tali livelli di temperatura non sono sempre disponibili ai fumi in uscita dalle caldaie, con la conseguente necessità di valutare l'eventuale installazione di post-riscaldatori, o di una riduzione della rangebility di funzionamento, limitando ulteriormente la flessibilità di utilizzo delle caldaie, e compromettendo quindi il servizio di teleriscaldamento";
  - "Sulla base di quanto sopra riportato non appare praticabile, in relazione alle specifiche necessità di utilizzo delle caldaie, l'installazione di un sistema SCR. Tali caldaie sono infatti a servizio del sistema di teleriscaldamento di Brescia anche con la funzione di copertura dei picchi della domanda termica, quindi con necessità di funzionamento ciclico".

**CONSIDERATO** che, a valle delle verifiche condotte, il Proponente afferma che "alla luce di quanto sopra ed in considerazione dello scenario attuale di funzionamento della Centrale Lamarmora si ritiene non applicabile un intervento progettuale che consenta contestualmente di rispettare il limite emissivo richiesto di 50 mg/Nm3 e di garantire il miglioramento delle prestazioni ambientali complessive dell'impianto".

## VALUTATO che:

- La documentazione tecnica presentata dal Proponente risulta coerente con la prescrizione A7) e consente di verificare la fattibilità del progetto di ulteriore riduzione delle emissioni di NOx entro i limiti specificati;
- Le conclusioni proposte nella documentazione tecnica presentata circa la possibilità di installazione di un sistema di abbattimento catalitico risultano condivisibili, anche in relazione alle specifiche finalità alle quali sono dedicate le tre caldaie.

**CONSIDERATO** che il termine per l'ottemperanza alla prescrizione **A8)**, visto il periodo di inizio attività della centrale Lamarmora nel nuovo assetto, coincide con il mese di Aprile 2019.

**CONSIDERATO** che, relativamente alla prescrizione A8), il documento tecnico presentato dal proponente è strutturato come segue:

- descrizione dello scenario emissivo attuale del gruppo TGR3;
- indicazioni delle BAT vigenti per i grandi impianti di combustione relativamente alle emissioni di NOx da impianti policombustibile a carbone;
- limiti di emissione da impianti a focolare imposti dalla DGR IX/3694 2012 della Regione Lombardia;
- descrizione delle caratteristiche tecniche del sistema di denitrificazione catalitica attualmente installato per l'abbattimento degli NOx emessi dal gruppo TGR3;
- descrizione degli interventi tecnici che verranno implementati sul sistema di denitrificazione catalitica per rispettare i nuovi limiti richiesti;
- considerazioni finali in merito agli interventi in progetto ed al rispetto dei limiti di emissione richiesti.

**CONSIDERATO** che, a partire dai dati rilevati dal sistema SME, il Proponente ha calcolato, le medie annue e le medie giornaliere relative alle emissioni di NOx dal gruppo TGR3 per gli ultimi due anni (2016 e 2017) di seguito riportate. Per ciascun anno i dati sono riferiti al periodo di operatività del gruppo GR3 che va da Aprile ad Ottobre.

Media Annuale <sup>(1)</sup> di NOx (mg/Nm³)		<sup>3</sup> ) Media Giornaliera <sup>(2)</sup> di NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )		g/Nm³)	
2016	2017	2016		2017	
2010	2017	Min	Max	Min	Max
168.7	166.1	129.5	181.8	148.5	186.8

**CONSIDERATO** che il Proponente ha riportato i limiti imposti dalle BAT con particolare riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 del 31 Luglio 2017 con la quale la Commissione Europea ha adottato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e Consiglio specificando che:

- "Le BAT indicano per gli impianti alimentati a carbone e/o lignite un range di 100 180 mg/Nm3 come media annua delle emissioni di NOx e un range di 155 210 mg/Nm3 come media giornaliera. Analogamente a quanto riportato in precedenza per le caldaie semplici alimentate a gas, sono stati presi a riferimento i valori riferiti ad un "Impianto Esistente";
- "Confrontando i valori limite fissati dalle BAT con quelli riportati al precedente Paragrafo 4.2 relativamente ai monitoraggi effettuati sui fumi di scarico (Tabella 4.1), allo stato attuale per il gruppo TGR3 della Centrale Lamarmora risulta:
  - o le medie giornaliere risultano più basse rispetto al limite inferiore previsto dalla BAT per quanto concerne i valori minimi oltre ad essere comprese nei limiti previsti dalla Direttiva BAT per ciò che riguarda i valori massimi;
  - o pur non raggiungendo il valore di 100 mg/Nm³ (che si evidenzia essere il limite inferiore delle BAT) rispettano comunque le indicazioni della Direttiva Europea sulle medie annue di emissioni di NOx".

**CONSIDERATO** che, con riferimento ai limiti imposti dalla DGR della Regione Lombardia No. IX/3934 del 6 Agosto 2012, il limite alle emissioni in uscita dal gruppo TGR3 per l'NOx, sulla base di quanto richiesto al paragrafo 7.5 della DGR, pari a 80 mg/Nm<sup>3</sup>.

**CONSIDERATO** che il Proponente ha descritto le caratteristiche tecniche del sistema di denitrificazione catalitica installato sul Gruppo TGR3 a partire dal 2011, costituito in particolare da un impianto di denitrificazione "DeNOx SCR High Dust".

CONSIDERATO che, relativamente agli interventi ipotizzati da realizzarsi sul sistema di denitrificazione per la riduzione delle emissioni, il Proponente prevede che "in considerazione del fatto che a fronte di un valore di de-attivazione pari a 0.66 il design del catalizzatore prevede un abbattimento fino a 80 mg/Nm³, è ragionevole prevedere che l'impianto sarà in grado di rispettare il limite di 100 mg/Nm³ nella prossima stagione termica (Ottobre 2018 – Aprile 2019), senza ulteriori implementazioni impiantistiche. Si ritiene necessario per le stagioni successive (a partire da Ottobre 2019) provvedere all'installazione di un nuovo strato di catalizzatore (o alla sostituzione degli esistenti) al fine di poter rispettare il limite alle emissioni sia pari a 100 mg/Nm³ dry 6%O2 (DM 142/2014) sia pari a 80 mg/Nm³ dry 6%O2 (DGR della Regione Lombardia No. IX/3934 del 6 Agosto 2012). In considerazione della capacità di abbattimento di design risultante dal nuovo strato o dalla sostituzione degli esistenti del catalizzatore si ritiene che possano essere rispettati i limiti emissivi richiesti".

**CONSIDERATO** in conclusione che, relativamente alla prescrizione A8), che richiede di rispettare il valore limite obiettivo di 100 mg/Nm³ per il gruppo di cogenerazione TG3 il Proponente conclude che:

- "i valori emissivi nello scenario attuale relativi agli ultimi due anni di misurazioni (2016 e 2017) del sistema SME hanno un valore medio orario pari a circa 167.5 mg/Nm3. Tale valore rispetta l'attuale limite emissivo che è pari a 200 mg/Nm3;
- i valori di emissione nello scenario attuale, se confrontati con i limiti previsti dalle BAT per i grandi impianti di combustione:
  - o nel caso delle media annua rispettano i valori limite dell'intervallo 100 180 mg/Nm3 (pur non raggiungendo il limite inferiore di 100 mg/Nm3),
  - o le medie giornaliere risultano più basse rispetto al limite inferiore previsto dalla BAT per quanto concerne i valori minimi oltre ad essere comprese nei limiti previsti dalla Direttiva BAT per ciò che riguarda i valori massimi;
- gli approfondimenti progettuali condotti sull'attuale impianto di denitrificazione DeNOx SCR High Dust in funzione dal 2011 hanno consentito, in base alle performance degli ultimi anni, di stimare il

rispetto del limite di 100 mg/Nm3 a partire dalla prossima stagione termica (Ottobre 2018 – Aprile 2019);

• nelle stagioni successive (a partire da Ottobre 2019) A2A provvederà ad installare un nuovo strato di catalizzatore (o alla sostituzione degli esistenti) al fine di poter garantire il rispetto dei limiti previsti: 100 mg/Nm3 dry 6%O2 (DM 142/2014) e successivamente 80 mg/Nm3 dry 6%O2 (DGR della Regione Lombardia No. IX/3934 del 6 Agosto 2012)".

#### VALUTATO che:

- La documentazione tecnica presentata dal Proponente risulta coerente con la prescrizione A8) e consente di verificare la fattibilità del progetto di ulteriore riduzione delle emissioni di NOx entro i limiti specificati;
- La soluzione proposta dal Proponente, sebbene coerente con la finalità di raggiungimento del limite di 100 mg/Nm³ dal Gruppo TGR3 richiesto nella prescrizione A8), presenta alcuni elementi che dovranno esser oggetto di chiarimento al fine, tra l'altro, di assicurare il rispetto dei limiti di cui alla DGR della Regione Lombardia No. IX/3934 del 6 Agosto 2012.
- In relazione a quanto sopra, il Proponente dovrà fornire le evidenze in risposta a quanto richiesto da ARPA Lombardia con nota 2018.1.44.18 in merito alla prescrizione A8).

## VALUTATO, in conclusione che:

- la prescrizione A7) risulta ottemperata per le ragioni sopra espresse;
- la prescrizione **A8)** risulta **parzialmente ottemperata**, rendendosi necessaria da parte del Proponente la trasmissione delle evidenze richieste da ARPA Lombardia con nota 2018.1.44.18, acquisita a prot. DVA I.0012064 del 24/05/2018, in merito alla prescrizione A8).

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

### RITIENE

#### **OTTEMPERATA**

la prescrizione n. A7) del Decreto di compatibilità ambientale Decreto VIA/AIA n. 142 del 14/05/2014

### PARZIALMENTE OTTEMPERATA

la prescrizione n. A8) del Decreto di compatibilità ambientale Decreto VIA/AIA n. 142 del 14/05/2014

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASSENTE	ASTENUTO
Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	X			

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASSENTE	ASTENUTO
Avv. Luca Di Raimondo (Coordinatore Sottocommissione VAS)	X			
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	x			
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	X			
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	X			
Prof. Saverio Altieri				
Prof. Vittorio Amadio	X			
Dott. Renzo Baldoni	X			
Avv. Filippo Bernocchi	X			
Ing. Stefano Bonino	X			
Dott. Andrea Borgia			X	
Ing. Silvio Bosetti	X			
Ing. Stefano Calzolari			X	
Cons. Giuseppe Caruso				
Ing. Antonio Castelgrande			X	
Arch. Giuseppe Chiriatti	X			
Arch. Laura Cobello	X			
Prof. Carlo Collivignarelli				

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASSENTE	ASTENUTO
Dott. Siro Corezzi	x			
Dott. Federico Crescenzi	X			
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	x			
Cons. Marco De Giorgi			X	
Ing. Chiara Di Mambro	X			
Ing. Francesco Di Mino	x			
Ing. Graziano Falappa	x			
Arch. Antonio Gatto				
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	x			
<del>Prof. Antonio Grimaldi</del>				
Ing. Despoina Karniadaki	x			
Dott. Andrea Lazzari	x			
Arch. Sergio Lembo	x			
Arch. Salvatore Lo Nardo	X			
Arch. Bortolo Mainardi			х	
Avv. Michele Mauceri	x			
Ing. Arturo Luca Montanelli	X			

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASSENTE	ASTENUTO
Ing. Francesco Montemagno	X			
Ing. Santi Muscarà	x			
Arch. Eleni Papaleludi Melis	x			
Ing. Mauro Patti	X			
Cons. Roberto Proietti	X			
Dott. Vincenzo Ruggiero	X			
Dott. Vincenzo Sacco				
Avv. Xavier Santiapichi	X			
Dott. Paolo Saraceno	X			
Dott. Franco Secchieri	X			
Arch. Francesca Soro	X			
Dott. Francesco Carmelo Vazzana				
Ing. Roberto Viviani				